



LINEE GUIDA PER UNA

Etichettatura ambientale *volontaria* degli imballaggi

Indice

Introduzione [PAGINA 5](#)

1. Comunicazione ambientale: da dove iniziare? [PAGINA 7](#)

2. Quali informazioni [PAGINA 8](#)

3. Informazioni aggiuntive per una raccolta differenziata di qualità [PAGINA 11](#)

4. Schema nazionale volontario “Made Green in Italy” [PAGINA 14](#)

5. Le etichette ambientali di prodotto [PAGINA 16](#)

5a ETICHETTE AMBIENTALI DI TIPO I - Etichette Ambientali sottoposte a certificazione esterna [PAGINA 16](#)

5b ETICHETTE AMBIENTALI DI TIPO II - Le asserzioni ambientali autodichiarate [PAGINA 17](#)

5B|1 DICHIARAZIONE DI RICICLABILITÀ E DI CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO [PAGINA 19](#)

5c ETICHETTE AMBIENTALI DI TIPO III - Etichette ambientali che prevedono parametri stabiliti e sottoposte a un controllo indipendente [PAGINA 23](#)

-
- 6. Certificazioni ambientali** [PAGINA 24](#)
 - 6a Certificazioni di biodegradabilità e compostabilità** [PAGINA 24](#)
 - 6b Certificazione sul contenuto di materia prima rinnovabile** [PAGINA 26](#)
 - 6c Certificazione sul contenuto di materiale riciclato** [PAGINA 27](#)
 - 6C|1 PER TUTTI I MATERIALI DI IMBALLAGGIO** [PAGINA 27](#)
 - 6C|2 PER GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA** [PAGINA 27](#)
 - 6C|3 PER GLI IMBALLAGGI IN CARTA O LEGNO** [PAGINA 27](#)
 - 6d Certificazioni sulla corretta gestione forestale** [PAGINA 28](#)
 - 7. Altri marchi ambientali specifici per filiere di materiale** [PAGINA 30](#)
 - 7a Per gli imballaggi in carta** [PAGINA 30](#)
 - 7b Per gli imballaggi in acciaio o alluminio** [PAGINA 31](#)
 - 8. Partecipazione a un sistema EPR** [PAGINA 31](#)
 - 8a Marchio CONAI** [PAGINA 31](#)
 - 8b Marchio COMIECO** [PAGINA 32](#)
 - 8c Marchio CiAl** [PAGINA 32](#)
 - 9. Cosa comunicare e come** [PAGINA 33](#)

Introduzione

Le recenti novità normative ([decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116](#)) che hanno introdotto l'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi hanno spinto molte aziende a integrare, modificare, o apporre ex novo, le informazioni minime ambientali sui loro imballaggi.

Con l'occasione sono state redatte da CONAI le [Linee Guida sull'etichettatura ambientale degli imballaggi](#) che intendono essere un supporto per le imprese nella interpretazione e comprensione del testo di legge, nonché una occasione per fare chiarezza su aspetti e definizioni che molto spesso generano confusione.

In questo contesto, molte aziende stanno approcciando questa novità come un'opportunità per rivedere il set di informazioni ambientali che possono essere veicolate attraverso l'imballaggio. Oltre alle informazioni che sono obbligate ad apporre sul packaging, le aziende si chiedono come possono valorizzare e veicolare in maniera chiara, corretta e affidabile ulteriori caratteristiche ambientali dei loro imballaggi.

Per questo CONAI ha deciso di affiancarle in questo percorso con un nuovo strumento di lavoro che ha l'obiettivo di offrire una panoramica delle principali dichiarazioni ed etichette ambientali che possono essere volontariamente apposte sugli imballaggi, e di spiegarne gli obiettivi e il significato.

Le *Linee Guida per una etichettatura ambientale volontaria* hanno quindi l'obiettivo di guidare le aziende a fornire informazioni ambientali aggiuntive in maniera univoca e corretta.

Etichettatura ambientale e consumatori

Da una ricerca commissionata durante il 2020 da CONAI all'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, emerge come i consumatori italiani siano molto attenti alle caratteristiche ambientali degli imballaggi, attenzione che tra l'altro tende a crescere sempre di più.

La metà degli italiani si dimostra attento alle informazioni ambientali riportate sul packaging e dichiara di ricercarle spesso. In particolare, un consumatore su due ricerca spesso le informazioni relative alla riciclabilità dell'imballaggio, mentre il 44% è attento alle informazioni che riguardano il contenuto di materiale riciclato nella composizione del pack.

Dalla ricerca emerge come le etichette ambientali riportate sul pack svolgano un ruolo interessante nel parlare al consumatore delle caratteristiche del prodotto e del pack stesso: per circa 3 rispondenti su 4, le etichette ambientali forniscono un'informazione credibile e affidabile sulla qualità ambientale, con un effetto positivo sulla percezione del prodotto, tanto che per il 60% ha effetti sulla decisione di acquisto.

Tuttavia, lo studio rivela che le etichette ambientali sono ancora poco conosciute dai consumatori, anche per via della eterogeneità e moltitudine di informazioni e marchi veicolati tramite il packaging.

1 Comunicazione ambientale: da dove iniziare?

La comunicazione ambientale, tra cui quella veicolata attraverso il packaging, è diventata ormai un elemento strategico per le aziende, attraverso il quale curano la loro reputazione, considerando che su questi temi è cresciuta considerevolmente l'attenzione da parte di tutti i potenziali stakeholder: dal grande pubblico di consumatori, fino alle aziende partner.

Persino il legislatore, sia nazionale, sia europeo, ha promosso importanti iniziative per le quali le aziende sono tenute sempre di più a fornire informazioni in merito alle attività svolte in questo ambito, e alla relativa rendicontazione.

Ulteriore aspetto da considerare è che le imprese detengono una importante responsabilità nel comunicare adeguatamente la sostenibilità, in quanto la condivisione di questi concetti genera consapevolezza, fiducia e conoscenza.

Per tutti questi motivi è essenziale che la comunicazione ambientale sia fatta in maniera adeguata. A questo scopo, un utile supporto è costituito dalla norma **UNI EN ISO 14063** "Comunicazione ambientale - Linee Guida ed esempi". Questo standard fornisce indicazioni su principi, strategie e attività relative alla comunicazione ambientale, utilizzando le migliori pratiche concordate a livello internazionale e portando diversi esempi.

Costituisce, inoltre, una solida base per lo sviluppo di strategie e politiche di comunicazione ambientale in modo che le organizzazioni possano parlare delle loro attività e facilitare il dialogo in modo chiaro ed efficace.

2 Quali informazioni?














Il documento si compone di due sezioni: una descrittiva e una che riporta le risposte alle domande più frequenti che abbiamo fin qui raccolto da aziende e associazioni.

La parte descrittiva presenta una rassegna delle principali etichettature ambientali volontarie previste per gli imballaggi, schematizzate per tipologia di etichettatura. Si distinguono in questo caso:

- › **le informazioni per una raccolta differenziata di qualità**, che l'azienda può volontariamente affiancare alle indicazioni obbligatorie riferite al conferimento in raccolta per gli imballaggi destinati ai consumatori finali;
- › **lo schema nazionale volontario "Made Green in Italy"**;
- › **le etichette ambientali di prodotto**, che sono quelle che fanno capo alla norma ISO 14020, e si distinguono in 3 tipologie (Etichettatura ambientale di tipo I, II e III);
- › **le certificazioni ambientali**: le principali riguardano la certificazione di compostabilità, il contenuto di materiale riciclato, e l'attestazione della corretta gestione forestale legata all'approvvigionamento di materia prima per i beni prodotti in legno e in carta;
- › **Altri marchi ambientali specifici per filiere di materiale**, in particolare per gli imballaggi in carta in relazione alla loro riciclabilità, e agli imballaggi in metallo, per la comunicazione della capacità di questi materiali di essere riciclati in maniera permanente;
- › **Partecipazione a un sistema EPR**, ove sia previsto un marchio, in particolare per i consorzi CONAI, COMIECO e CIAL.

La seconda parte del documento prevede appunto una serie di FAQ ed esempi pratici che intendono mostrare quali informazioni ambientali del packaging possono volontariamente essere apposte in etichetta e con quale obiettivo di comunicazione.

Nella tabella di seguito sono schematizzate le etichettature e i marchi ambientali descritti in queste Linee Guida, classificate per finalità e tipologia di materiale a cui possono essere riferite.

COSA SI VUOLE COMUNICARE	MATERIALE	ETICHETTATURE AMBIENTALI	MARCHIO	REQUISITI
Riciclabilità	Tutti	Asserzione auto-dichiarata di riciclabilità (Dichiarazione ambientale di tipo II)		La dichiarazione deve essere fatta ai sensi della UNI EN 14021. L'imballaggio deve essere conforme alla norma tecnica UNI EN 13430.
	Imballaggi in carta	Riciclabile con la carta - Aticelca® 501		Prova di riciclabilità secondo la UNI 11743:2019 e Sistema di valutazione della riciclabilità Aticelca 501/2019.
Contenuto di materiale riciclato	Tutti	Asserzione auto-dichiarata di contenuto di materiale riciclato (Dichiarazione ambientale di tipo II)		La dichiarazione deve essere fatta ai sensi della UNI EN 14021.
	Tutti	Remade in Italy®		Certificazione di parte terza.
	Imballaggi in plastica	,Plastica Seconda Vita		Certificazione di parte terza.
	Imballaggi in carta o in legno	FSC Riciclato®		Certificazione di parte terza.
	Imballaggi in carta o in legno	PEFC Riciclato®		Certificazione di parte terza.
Compostabilità ai sensi della EN 13432	Imballaggi in bioplastica compostabile o in carta	ESEMPIO: Compostabile CIC		Certificazione del Consorzio Italiano Compostatori.
		ESEMPIO: OK Compost		Certificazione di TUV Austria.
		ESEMPIO: DIN Geprüft Industrial Compostable		Certificazione di DIN Certco.
		ESEMPIO: European Bioplastics		Certificazione di Vinçotte o DIN Certco.
Contenuto di materiale rinnovabile ai sensi della EN 16640	Imballaggi biobased	Certificazione di parte terza del contenuto di materiale rinnovabile contenuto nell'imballaggio	 	Certificazione di parte terza.

Performance ambientali	Tutti	Schema nazionale volontario "Made Green in Italy"		<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilità della Regola di Categoria di Prodotto (RCP) della categoria di prodotto per cui si richiede l'adesione; • Prodotto classificabile come "Made in Italy"; • Performance ambientali uguali o superiori ai benchmark delle RCP di riferimento.
		Etichette Ambientali sottoposte a certificazione esterna (Etichette ambientali di tipo I)	Esempio: Ecolabel 	Certificazione di parte terza.
		Etichette ambientali che prevedono parametri stabiliti e sottoposte a un controllo indipendente (Etichette ambientali di tipo III)	Esempio: EPD 	Certificazione di parte terza.
Corretta gestione delle foreste	Imballaggi in legno o carta	FSC®		Certificazione di parte terza.
		PEFC®		Certificazione di parte terza.
Sensibilizzazione ai consumatori	Imballaggi in metallo	Metal Recycles Forever		Rilasciato da Metal Packaging Europe e diffuso in Italia da Anfima, Ricrea e Cial.
Appartenenza a un sistema EPR	Tutti	Marchio CONAI		Al link sotto, nota 1, è possibile accedere al Regolamento generale per l'utilizzo del marchio CONAI.
	Imballaggi in carta	Marchio COMIECO		Al link sotto, nota 2, è possibile accedere al Regolamento Consortile che prevede il regolamento sul marchio di appartenenza a COMIECO.
	Imballaggi in alluminio	Marchio Cial		L'accesso al diritto d'uso è aperto alle imprese consorziate Cial che ne facciano richiesta.

1

[Regolamento generale per l'utilizzo del marchio CONAI.](#)

2

[Regolamento per l'utilizzo del marchio COMIECO.](#)

3 Informazioni aggiuntive per una raccolta differenziata di qualità

Dal 26 settembre 2020, gli imballaggi destinati al canale B2C devono riportare, oltre alla codifica alfanumerica identificativa del materiale, anche le indicazioni al consumatore finale per supportarlo nella corretta raccolta differenziata. Tale obbligo sottolinea l'importanza e la strategicità della comunicazione attraverso il packaging, che ancora una volta si conferma ambasciatore di valori virtuosi e di responsabilità verso l'ambiente.

Il cittadino è così supportato nel riconoscimento dei materiali di composizione dell'imballaggio per identificare la sua destinazione in raccolta differenziata, a seconda delle modalità vigenti nel suo Comune.

In Italia, infatti, sono i Comuni che organizzano e gestiscono le raccolte differenziate, a seconda della morfologia, organizzazione, logistica e disponibilità di impianti del territorio. Pertanto gli stessi Comuni adottano, in base alle esigenze specifiche, sistemi eterogenei di raccolta differenziata (ad esempio stradale, porta a porta, mista), con modalità di raccolta differenti (multileggera, multipesante, vetro-metalli).

Gli enti locali svolgono così il loro compito all'interno della filiera del riciclo, ma la responsabilità è condivisa con altri attori, senza i quali la chiusura del cerchio sarebbe impossibile. A tal proposito, i cittadini svolgono un ruolo fondamentale facendo nelle loro case la raccolta differenziata, impegno cruciale senza il quale non sarebbe possibile realizzare l'economia circolare. Negli anni, i risultati ottenuti in termini di quantità di rifiuti raccolte sono stati molto soddisfacenti, favorendo un incremento costante delle performance di riciclo. Per poter fare di più e meglio e spingere ulteriormente verso risultati di riciclo ancora migliori che generino materia prima seconda di valore che possa essere efficientemente reimpressa in nuovi cicli produttivi, è essenziale che le raccolte differenziate migliorino anche in termini di qualità. In questo, i cittadini possono

fare in modo sostanziale la loro parte, e le aziende anche, veicolando attraverso gli imballaggi che immettono al consumo le “istruzioni” per una raccolta differenziata di qualità, e messaggi virtuosi che sensibilizzino efficacemente il consumatore.

Per questi motivi, comunicare questo tipo di messaggi al consumatore finale può aiutarlo ad accrescere la sua coscienza e responsabilità, facendogli compiere gesti semplici che possono fare la differenza in termini di qualità della raccolta differenziata.

Ad esempio, vista l’eterogeneità dei sistemi e delle modalità di raccolta differenziata nel Paese, è importante, insieme alle corrette indicazioni per il conferimento dell’imballaggio, **consigliare al consumatore di verificare le disposizioni fornite dal Comune in cui ci si trova per non incorrere in errori.**

È altresì utile **raccomandare al consumatore di svuotare l’imballaggio dai residui di contenuto** (salvo che si tratti di residui di cibo presenti in imballaggi compostabili destinati al circuito di raccolta dell’umido domestico), mentre non è necessario lavarlo.

Al fine di migliorare e ottimizzare le fasi di raccolta, e quelle successive, da parte degli operatori, è bene **indicare al consumatore di ridurre il volume degli imballaggi**, soprattutto quando si parla di packaging ingombranti.


Qualora il sistema di imballo sia costituito da più componenti separabili manualmente di materiali diversi, è di assoluta rilevanza **indicare chiaramente al consumatore finale di separare le componenti e conferirle in maniera corretta.** Soprattutto quando le indicazioni sono riportate tutte sull’imballaggio o componente di presentazione, è altamente consigliato supportare il consumatore nella comprensione corretta delle informazioni, **specificando le diverse componenti dell’imballaggio** e, per ciascuna, le informazioni chiare in merito alla composizione e al corretto conferimento in raccolta.

Nelle *Linee Guida per l’etichettatura ambientale*, sono riportati molteplici esempi di etichettatura ambientali degli imballaggi che prevedono, oltre alle informazioni obbligatorie, anche indicazioni facoltative per il consumatore finale per una raccolta differenziata di qualità.

Inoltre, il tool *e-tichetta* disponibile al sito e-tichetta.conai.org propone, a seconda dell’imballaggio selezionato, alcune informazioni specifiche aggiuntive che possono essere facoltativamente

comunicate al consumatore per effettuare una raccolta differenziata di qualità.

Nella tabella di seguito, sono riportati, a titolo esemplificativo, una serie di indicazioni che possono essere apposte sugli imballaggi per aiutare il consumatore a effettuare una raccolta differenziata di qualità.

MATERIALE	TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO	INDICAZIONI
Tutti	Tutti	Verifica le disposizioni del tuo Comune
Tutti	Imballaggi costituiti da componenti separabili manualmente	Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.
Tutti	Tutti	Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.
Tutti	Quando possibile	Riduci il volume dell'imballaggio prima di conferirlo in raccolta.
Tutti	Imballaggi riutilizzabili	RIUTILIZZAMI! A fine vita, conferiscimi in raccolta differenziata.
Plastica	Bottiglia e flacone dotati di etichetta coprente separabile manualmente	Rimuovi l'etichetta coprente dalla bottiglia/dal flacone.
Plastica	Bottiglia	Schiaccia la bottiglia sul lato lungo e riavvita il tappo.
Plastica biodegradabile e compostabile	Shopper	Dopo il primo utilizzo, puoi usare questa borsa per la raccolta dell'umido: verifica col tuo Comune.
Plastica	Bottiglia e flacone dotati di etichetta coprente separabile manualmente	 <p>Il marchio è stato lanciato ad aprile 2021 da A.I.S.E. con l'obiettivo di adottare una comunicazione il più possibile omogenea verso il consumatore, per invitarlo a separare l'etichetta coprente dal flacone/bottiglia, e consentire un riciclo dell'imballaggio più efficiente.</p>

4 Schema nazionale volontario “Made Green in Italy”



Il decreto n. 56/2018, entrato in vigore il 13 giugno 2018, ha istituito il regolamento dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato “Made Green in Italy”, e che ha l'obiettivo di promuovere i prodotti (tra cui gli imballaggi) ad elevata qualificazione ambientale attraverso la concessione d'uso del logo “Made Green in Italy”.

L'attuazione dello schema prevede due fasi:

- › **Prima fase: elaborazione delle Regole di categoria di prodotto (RCP)**

Si tratta di documenti contenenti indicazioni metodologiche che definiscono regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all'impronta ambientale per quella specifica categoria di prodotto. Affinché un'azienda possa aderire allo schema, è essenziale che esistano le RCP per i prodotti per i quali intende aderire allo schema. Pertanto, se già definita una Product Environmental Footprint Category Rule - PEFCR in sede europea per quella categoria di prodotto, questa verrà recepita nelle RCP; al contrario, verrà elaborata una RCP a livello nazionale, previa richiesta al Ministero della Transizione Ecologica, secondo le modalità previste.
- › **Seconda fase: adesione allo schema “Made Green in Italy”**

I prodotti per cui esiste una RCP in corso di validità e “Made in Italy” possono richiedere l'adesione allo schema “Made Green in Italy”, a fronte della documentazione richiesta nel Regolamento.

Lo studio relativo all'impronta ambientale del prodotto prevede il calcolo degli indicatori ambientali individuati dalle relative RCP, e di un valore aggregato dei tre principali indicatori di impatto, che viene quindi confrontato con il benchmark definito dalla relativa RCP. Tale confronto consente di classificare i prodotti in tre possibili classi:

- › **classe A**, prodotti eccellenti che hanno una prestazione migliore rispetto al prodotto medio (benchmark);
- › **classe B**, prodotti con prestazioni uguali al benchmark;
- › **classe C**, prodotti con prestazioni peggiori rispetto al benchmark.

I prodotti appartenenti alle classi A e B potranno ottenere la **concessione all'utilizzo del logo "Made Green in Italy"**, ma quelli appartenenti alla classe B dovranno prevedere un piano di miglioramento da implementare nell'arco dei tre anni di validità della concessione d'uso.

5 Le etichette ambientali di prodotto

Lo standard ISO 14020 rientra nelle norme della serie 14000 che riguardano gli strumenti manageriali per le organizzazioni che vogliono tracciare e valutare i loro impatti ambientali e migliorarne le prestazioni.

In particolare, lo standard 14020 riguarda la comunicazione delle caratteristiche e prestazioni ambientali dei prodotti, classificando le etichettature ambientali volontarie in tre categorie: Etichette ambientali di tipo I, di tipo II e di tipo III.

Le etichettature ambientali hanno l'obiettivo di informare il consumatore finale e in generale i clienti, pubblici o privati, delle caratteristiche e qualità ambientali dei prodotti offerti. Per quanto riguarda il settore degli imballaggi, le etichettature ambientali sono sempre volontarie.

5a ETICHETTE AMBIENTALI DI TIPO I - Etichette Ambientali sottoposte a certificazione esterna

Sono etichette volontarie basate sull'approccio del ciclo di vita e che richiedono il rispetto di alcuni standard per poter essere rilasciate. Il prodotto/servizio per cui è richiesta è sottoposto a certificazione di terza parte. Il riferimento normativo è UNI EN ISO 14024:2001 (*Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure*).

Tra queste tipologie di etichette rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica ECOLABEL.



Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. È stato istituito nel 1992 dal Regolamento (CEE) n. 880/1992 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 come modificato dal Regolamento (EU) n. 782/2013. È in vigore nei 28 Paesi dell'Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo

Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Essendo un marchio volontario di tipo I, ha le seguenti caratteristiche:

- › È basato su criteri scientifici che riguardano gli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, insieme alle sue funzionalità e prestazioni;
- › I criteri devono avere valori minimi o di soglia;
- › Il rispetto dei criteri è valutato da un organismo terzo indipendente, il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

Il Registro ECAT (Ecolabel Catalogue) comprende l'elenco dei prodotti (beni e servizi) che hanno ottenuto da un organismo competente europeo una licenza di uso del marchio Ecolabel UE, in vigore, e delle relative aziende.

Elenchi di prove e laboratori italiani accreditati sono consultabili sul sito di ACCREDIA.

5b ETICHETTE AMBIENTALI DI TIPO II - Le asserzioni ambientali autodichiarate

Le autodichiarazioni ambientali, chiamate anche etichette ambientali di tipo II, sono asserzioni attraverso cui il produttore comunica al mercato le caratteristiche ambientali dell'imballaggio.

La UNI EN ISO 14021 norma le asserzioni ambientali auto-dichiarate dalle imprese sui loro prodotti, e riguarda non solo le informazioni che in questo caso sono riportate attraverso lo stesso pack, ma anche quelle comunicate attraverso altri canali, come ad esempio internet o le pubblicità in generale.

La norma è utile ai produttori e agli utilizzatori di imballaggio che intendono comunicare in maniera chiara, trasparente e non ingan-

nevole le caratteristiche ambientali dei loro imballaggi, definendo una serie di requisiti e indicando i termini comunemente utilizzati per la comunicazione volontaria delle informazioni ambientali.

La Dichiarazione ambientale di tipo II è redatta direttamente dall'azienda e non richiede una verifica delle informazioni contenute. Tuttavia, per dimostrare una maggiore credibilità delle dichiarazioni, l'azienda può scegliere di richiederne una convalida da parte di un organismo di parte terza mediante opportune verifiche.

Alcuni esempi di comunicazione di caratteristiche ambientali del packaging auto-dichiarate dal produttore possono riguardare la riciclabilità, l'utilizzo di materiale riciclato, la riduzione nell'uso di risorse, la riutilizzabilità, la riduzione di rifiuti, la progettazione per un uso prolungato nel tempo o per il disassemblaggio, ecc..

I FALSI AMICI DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI

Molto spesso le dichiarazioni ambientali dei prodotti – e quindi anche dei packaging – risultano essere fuorvianti, ingannevoli, non attendibili o verificabili. È in questi casi che si parla di “greenwashing”. Questa pratica genera spesso confusione nei consumatori che, destinatari di troppi messaggi estremamente eterogenei e poco chiari, finiscono per perdere parzialmente o totalmente fiducia nei messaggi ambientali che i brand veicolano loro.

Inoltre, si deve considerare che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha competenza nella valutazione e nell'irroramento di sanzioni per pratiche commerciali scorrette, come le pubblicità, e quindi per i green claim scorretti e ingannevoli.

La UNI EN 14021 ha proprio l'obiettivo di armonizzare le autodichiarazioni ambientali dei prodotti, al fine di comunicare solo messaggi corretti, dimostrabili, veritieri, e che abbiano valenza scientifica.

Esempi di “greenwashing” da evitare

› **“100% riciclabile”**

Un imballaggio è riciclabile, oppure non lo è. La riciclabilità di un imballaggio è legata all'esistenza di un processo industriale di riciclo. La norma tecnica di riferimento è la UNI EN 13430: la conformità ai principi di questo standard è sinonimo di riciclabilità dell'imballaggio. Tuttavia, è bene sottolineare che un imbal-

laggero non può essere riciclabile per metà o per un terzo: le sue caratteristiche lo rendono riciclabile o non riciclabile. Quando si dichiara la riciclabilità di un imballaggio non è consentito apporre una percentuale che la misuri.

› **“Imballaggio sostenibile/ecologico/a ridotto impatto ambientale/a impatto zero”**

Le dichiarazioni che non riportano informazioni attendibili e a supporto di quello che si dichiara, sono incomplete. Bisognerebbe trovare il modo giusto per trasferire queste informazioni nella forma corretta al consumatore finale. Alla base di tutto quello che si dichiara, è fondamentale che ci siano dati e criteri scientifici.

› **Utilizzo di marchi non ufficiali e/o autoprodotti per comunicare la sostenibilità dell'imballaggio**

La proliferazione di marchi e messaggi ambientali genera una maggiore confusione nel consumatore. È importante fare riferimento a uno standard per adottare un linguaggio e un codice univoco e comprensibile per i consumatori.

› **“Imballaggio eco-friendly/amico dell'ambiente/green/naturale”**

I messaggi veicolati al consumatore finale devono essere chiari, significativi, e non vaghi e privi di senso.

5b|1 Dichiarazione di riciclabilità e di contenuto di materiale riciclato


La norma consente l'utilizzo facoltativo di simboli per effettuare asserzioni ambientali. La norma non definisce alcun simbolo specifico ad eccezione del Mobius Loop, utilizzato per asserzioni di riciclabilità dell'imballaggio o di contenuto di materiale riciclato.

Il simbolo, privo di quota percentuale, indica la riciclabilità dell'imballaggio, mentre con la quota percentuale da informazione relativa alla quantità di materiale riciclato contenuto nell'imballaggio rispetto alla composizione complessiva.

Lo standard di riferimento per la metodologia di monitoraggio del contenuto di materiale riciclato nell'imballaggio è il CEN CR 13504:2000.



Esempio di Ciclo di Mobius per asserzione di riciclabilità



Esempio di Ciclo di Mobius per asserzione di contenuto riciclato

Per poter dichiarare la riciclabilità di un imballaggio, questo deve essere conforme alla UNI EN 13430, pertanto deve soddisfare i criteri di idoneità alle tecnologie di riciclo esistenti, vale a dire:

- > esistenza di un'efficiente tecnologia per il riciclo dell'imballaggio;
- > esistenza di una massa critica affinché sia gestibile un processo efficiente di riciclo;
- > esistenza di un mercato per i materiali ottenuti a valle del processo di riciclo.

Tali criteri devono essere valutati mediante indagini e studi specifici.

Le asserzioni autodichiarate possono essere verificate e certificate da un Organismo di certificazione accreditato, al fine di garantire una maggiore affidabilità delle dichiarazioni. Sul sito web di Accredia è possibile consultare una banca dati nella quale sono elencati gli organismi e i laboratori accreditati (<https://www.accredia.it/banche-dati/>).

A supporto delle aziende che intendono comunicare la riciclabilità dell'imballaggio e, a tal fine, conoscere informazioni in merito all'esistenza di filiere di selezione e riciclo consolidate o in via di sviluppo nel territorio nazionale, CONAI mette a disposizione principalmente tre strumenti:

- > **Progettare Riciclo.** Linee Guida sul design for recycling degli imballaggi, disponibili al sito www.progettarericiclo.com
- > **EcoD Tool CONAI.** È lo strumento di eco-design del packaging messo a disposizione delle aziende consorziate da CONAI. Il tool, basato sull'analisi LCA semplificata, suggerisce all'utente

possibili azioni di miglioramento sulle diverse fasi del ciclo di vita dell'imballaggio al fine di migliorarne il profilo ambientale. In particolare, in base alle caratteristiche e al design dell'imballaggio, il tool genera una valutazione sulla riciclabilità dell'imballaggio e suggerisce all'utente alcune azioni di miglioramento del packaging volte a renderlo più riciclabile.

› **Le liste delle fasce contributive del contributo ambientale CONAI diversificato degli imballaggi in plastica.**

CONAI ha previsto la diversificazione del contributo ambientale a seconda della riciclabilità degli imballaggi. A tal fine, sono state create quattro categorie di riciclabilità degli imballaggi, per ciascuna delle quali è stato definito il valore del contributo ambientale CONAI, che è più basso per gli imballaggi più riciclabili.

Le liste sono disponibili al seguente link: http://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/02/Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive_2020.pdf e sono utili a verificare per quali imballaggi esiste una filiera di selezione e riciclo e possono quindi definirsi riciclabili.

GLI ERRORI DA NON FARE

Il Ciclo di Mobius, come spiegato, consente di comunicare una caratteristica ambientale dell'imballaggio: vale a dire la sua riciclabilità, che consiste nella possibilità di riutilizzare il materiale ottenuto a valle del processo di riciclo dell'imballaggio, in nuovi cicli produttivi. La riciclabilità non è da confondersi con la possibilità di un imballaggio di essere conferito in raccolta differenziata: infatti, a prescindere dalla riciclabilità, tutti gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata. Il Ciclo di Mobius privo di quota percentuale, non è pertanto usato per comunicare al consumatore che l'imballaggio può essere conferito in raccolta differenziata, ma indica la sua riciclabilità.

Il Ciclo di Mobius è spesso confuso con altri simboli simili, per questo occorre fare attenzione al corretto utilizzo dei marchi per non incorrere in errori.

Ad esempio, il Ciclo di Mobius è spesso confuso con i simboli previsti dal CEN/CR 14311:2002 per identificare i polimeri plastici. In-


fatti, l'identificazione del materiale di imballaggio, non prevista obbligatoriamente fino al 26 settembre 2020, è stata ampiamente adottata dalle aziende negli anni, attraverso diverse modalità previste dai vari riferimenti esistenti. Numerosi imballaggi sono stati etichettati con i simboli che fanno riferimento al report CEN/CR 14311 (con le codifiche dei polimeri plastici all'interno delle frecce che formano un triangolo). Sebbene questi approcci siano divenuti prassi di mercato per l'identificazione di questi materiali di imballaggio, la norma indica chiaramente di identificare i materiali di imballaggio adottando la Decisione 129/97/CE, e non altri riferimenti o prassi esistenti. Tanto più, le tre frecce accompagnate dal codice non indicano la riciclabilità dell'imballaggio.

Ulteriore errore è quello di creare un "mix" errato dei due simboli.

CICLO DI MOBIUS



IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI PLASTICI (CEN/CR 14311)



Per adempiere agli obblighi di etichettatura introdotti con il D.Lgs.116/2020, l'identificazione del materiale va fatta esclusivamente ai sensi della decisione 129/97/CE.

"MIX" ERRATO DEI DUE SIMBOLI



Il Ciclo di Mobius è spesso confuso anche con il Punto Verde (o Green Dot), che per alcuni Sistemi e Paesi, identifica la partecipazione e il finanziamento dell'imballaggio al rispettivo sistema di gestione.

CICLO DI MOBIUS



PUNTO VERDE



5C ETICHETTE AMBIENTALI DI TIPO III - Etichette ambientali che prevedono parametri stabiliti e sottoposte a un controllo indipendente

Le dichiarazioni ambientali di tipo III descrivono le caratteristiche di impatto ambientale di un prodotto basandosi sul suo intero ciclo di vita, attraverso l'approccio LCA (Life Cycle Analysis) basata su regole stabilite per la specifica categoria di prodotto.

I prodotti per cui sono richieste queste etichette sono sottoposti a una verifica di terza parte di un ente di certificazione accreditato. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto” o EPD – Environmental Product Declaration.

Il riferimento normativo è l'UNI EN ISO 14025: 2010 (*Etichette e dichiarazioni ambientali – Dichiarazioni ambientali di Tipo III – Principi e procedure*).



La Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD (Environmental Product Declaration), descrive gli impatti ambientali provenienti dalla produzione di una specifica quantità di un prodotto o di un servizio.

La Dichiarazione è volontaria e si basa sull'approccio dell'analisi del ciclo di vita di un prodotto o servizio, quindi su uno studio LCA (Life Cycle Assessment), utile a definire i consumi di risorse (es. idrici, energetici, materia prima) e gli impatti sull'ambiente in ciascuna fase del ciclo di vita del prodotto/servizio. I risultati sono espressi attraverso indicatori ambientali, come ad esempio il GWP (Global Warming Potential).

L'LCA deve seguire alcune regole definite dalle PCR (Product Category Rules), che definiscono indicazioni anche per l'EPD stessa che deve essere conforme alla ISO 14025.

L'EPD è sempre sottoposta a verifica da parte di un Organismo di certificazione accreditato da **ACCREDIA**.

Le EPD pubblicate sono disponibili al sito <https://www.epditaly.it/view-view-epd/>.

6 Certificazioni ambientali

Le certificazioni di prodotto sono rilasciate da organismi di parte terza accreditati. L'accreditamento di tali organismi si sostanzia in una procedura di attestazione circa la loro indipendenza, imparzialità, da parte dell'Ente Unico Nazionale di accreditamento, che in Italia è Accredia. Sul sito web di Accredia è possibile consultare una banca dati nella quale sono elencati gli organismi e i laboratori accreditati (<https://www.accredia.it/banche-dati/>).

6a Certificazioni e marchi di biodegradabilità e compostabilità

La certificazione di compostabilità è rilasciata da organismi terzi accreditati ai sensi dello standard europeo armonizzato EN 13432 ed attesta quelli che la direttiva packaging 94/62 definisce imballaggi recuperabili sotto forma di compost ossia riciclabili organicamente (in compostaggio/digestione anaerobica) assieme all'umido domestico.

Al fine di poter conferire nella raccolta dei rifiuti organici anche i rifiuti di imballaggio (e gli altri manufatti) biodegradabili e compostabili, il Dlgs. 116/2020 ha modificato l'art. 182-ter del Dlgs. 152/2006 (Rifiuti organici): in particolare, il comma 6 del suddetto articolo stabilisce che i rifiuti, anche di imballaggio, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici devono essere raccolti e riciclati insieme a questi ultimi qualora:

a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio o biodegradazione, o allo standard europeo EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;

b) siano opportunamente etichettati e riportino:

- › la menzione della conformità ai predetti standard europei,
- › elementi identificativi del produttore e del certificatore,
- › idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici.

QUANDO UN IMBALLAGGIO SI PUÒ CONSIDERARE COMPOSTABILE?

Un imballaggio è considerato biodegradabile e compostabile quando è conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 13432. Si tratta dello standard europeo armonizzato che, nell'ambito della direttiva packaging 94/62, attesta i "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio (...)".

Gli organismi o laboratori accreditati, per rilasciare il certificato di conformità alla UNI EN 13432, verificano che gli imballaggi in questione possiedano le caratteristiche stabilite dalla norma, ovvero:

- › biodegradarsi almeno del 90% in 6 mesi (cioè, almeno il 90% del carbonio organico costituente il materiale deve trasformarsi in anidride carbonica);
- › a contatto con materiali organici per tre mesi, la massa del materiale deve essere costituita almeno per il 90% da frammenti di dimensioni inferiori a 2 mm (da verificare secondo lo standard EN 14045);
- › il materiale non deve avere effetti negativi sul processo di compostaggio;
- › bassa concentrazione di metalli pesanti additivati al materiale;
- › i valori di PH, il contenuto salino, le concentrazioni di solidi volatili, le contrazioni di azoto, fosforo, magnesio e potassio devono essere al di sotto dei limiti stabiliti.

Alcuni certificatori che operano sul territorio nazionale rilasciano, insieme alla certificazione di biodegradabilità e compostabilità, anche specifici marchi che è possibile apporre sull'imballaggio certificato.



1) Il Consorzio Italiano Compostatori che, assieme a Certiquality, certifica i prodotti biodegradabili e compostabili con il proprio marchio “Compostabile CIC”



2) Il gruppo TÜV Austria che rilascia il marchio “OK Compost”



3) DIN Certco che rilascia il marchio “DIN Geprüft Industrial Compostable”



4) L'Associazione European Bioplastics che è certificabile sia da Vinçotte che da DIN Certco

compostable

6b Certificazione sul contenuto di materia prima rinnovabile

Per i prodotti biobased, il contenuto di materiale rinnovabile può essere misurato tramite il metodo del radiocarbonio, ai sensi dello standard EN 16640 che definisce i metodi di prova per la determinazione del contenuto di carbonio biobased nei prodotti.

La certificazione da parte di un organismo accreditato di conformità allo standard, è obbligatoria per i produttori di borse biodegradabili e compostabili in materiale ultraleggero (<https://www.etichetta-conai.com/documenti/nota-informativa-sulle-borse-di-plastica/>).

6c Certificazioni sul contenuto di materiale riciclato

Inoltre, esistono anche certificazioni sul contenuto di materiale riciclato, in conformità delle quali può essere rilasciata la concessione di utilizzo di alcuni marchi. I più diffusi sono Remade in Italy[®], Plastica Seconda Vita, FSC Riciclato[®], PEFC[®] Riciclato.

6c|1 Per tutti i materiali di imballaggio



Remade in Italy[®] è una certificazione accreditata in Italia per la verifica del contenuto di materiale riciclato in un prodotto. Attesta la tracciabilità della produzione all'interno della filiera, partendo dalla verifica dell'origine delle materie prime in ingresso, fino al prodotto finito.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: <https://www.remadeinitaly.it/>

6c|2 Per gli imballaggi in plastica



Il marchio “Plastica Seconda Vita” è un sistema di certificazione ambientale di prodotto dedicata ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: <https://www.ippr.it/come-ottenere-il-marchio-plastica-seconda-vita>.

6c|3 Per gli imballaggi in carta o legno



Il marchio FSC Riciclato[®] indica che il legno o la carta di cui è composto il prodotto provengono da materiale da riciclo. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito <https://it.fsc.org/it-it/certificazioni/i-marchi-fsc/i-marchi-fsc-sui-prodotti>.



Il marchio **PEFC® Riciclato** indica che almeno il 70% della carta o del legno del prodotto proviene da fonti riciclate. Il materiale rimanente deve essere certificato PEFC o proveniente da fonti controllate PEFC.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito <https://www.pefc.it/per-le-aziende/aziende-di-trasformazione/uso-del-logo>.

6d Certificazioni sulla corretta gestione forestale



La certificazione **FSC** garantisce che il prodotto proviene da una foresta e da una filiera di approvvigionamento gestita in modo responsabile; per questo per ottenerla è necessario rispettare le regole essenziali della gestione forestale responsabile.

FSC rilascia tre tipi di certificazione:

- › **Gestione Forestale:** viene rilasciata ai gestori forestali ed ai proprietari le cui pratiche di gestione soddisfino i requisiti dei Principi e Criteri FSC.
- › **Catena di Custodia:** garantisce il materiale certificato FSC ed i prodotti derivanti lungo tutta la catena di rifornimento, dalla foresta al negozio.
- › **Legno controllato:** per fare fronte alla crescente domanda di materiale certificato, il sistema FSC ammette una categoria di input che, pur non essendo certificato, può dare sufficienti garanzie alle aziende e ai consumatori nel rispetto di alcuni criteri minimi stabiliti dal Forest Stewardship Council.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: <https://it.fsc.org/it-it/certificazioni>.



La certificazione PEFC fornisce una garanzia sull'origine da foreste gestite in modo sostenibile del materiale di origine forestale o arborea contenuto in un prodotto, attraverso la tracciabilità della materia prima certificata lungo tutta la filiera fino al prodotto finito.

È rilasciata da un Organismo di Certificazione di parte terza indipendente.

Esistono diverse tipologie di certificazione di Catena di Custodia PEFC:

- › la certificazione individuale PEFC;
- › la certificazione di gruppo PEFC, in cui più aziende indipendenti si raggruppano per snellire le pratiche di una certificazione individuale;
- › la certificazione di progetto PEFC, utile alle imprese edili per dimostrare la loro scelta di costruire con legname certificato PEFC.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: <https://www.pefc.it/per-le-aziende/aziende-di-trasformazione>.

7 Altri marchi ambientali specifici per filiere di materiale

7a Per gli imballaggi in carta

LA NORMA TECNICA UNI EN 11743:2019 E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA RICICLABILITÀ ATICELCA 501/2019

Le aziende che desiderano valutare la riciclabilità dei loro imballaggi in carta possono rivolgersi a un laboratorio per effettuare una prova di riciclabilità, che simula le fasi principali del processo industriale di riciclo della carta, sulla base della procedura definita dalla norma UNI 11743:2019.

L'esito della prova consente di identificare il livello di riciclabilità dell'imballaggio secondo il sistema di valutazione della riciclabilità Aticelca 501/2019.

Il sistema consente inoltre di comunicare il livello di riciclabilità ottenuto attraverso l'uso dell'apposito marchio "Riciclabile con la carta - Aticelca® 501".

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: <https://aticelca.it/1/riciclabilita-della-carta/il-marchio-riciclabile-con-la-carta/>.



7b Per gli imballaggi in acciaio o alluminio



METAL RECYCLES FOREVER

Con l'obiettivo di sensibilizzare i consumatori finali all'importanza di gestire correttamente gli imballaggi in metallo affinché possano essere riciclati infinite volte e divenire materia prima per nuovi processi produttivi, nel 2015 è stato creato il logo Metal Recycles Forever.

Il logo, rilasciato da Metal Packaging Europe e diffuso in Italia da Anfima, Ricrea e Cial, è stato tradotto in diverse lingue e diffuso in tutta Europa, comunicando in maniera univoca i benefici e l'importanza del corretto conferimento in raccolta differenziata degli imballaggi in metallo.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: <https://recyclesforever.it/>.

8 Partecipazione a un sistema EPR

8a Marchio CONAI

Le aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggio possono comunicare l'adesione al Consorzio Nazionale Imballaggi apponendo sull'imballaggio il Marchio CONAI.

L'accesso al diritto d'uso del Marchio è aperto, a titolo gratuito, alle aziende produttrici od utilizzatrici di imballaggi, rientranti nelle definizioni di cui all'articolo 35 comma 1 lettere q) e r) del Decreto 22/97, aderenti al CONAI ed in regola con gli adempimenti statutari e regolamentari del Consorzio, e che ne facciano richiesta.

La procedura di concessione prevede:

- a) presentazione al CONAI di domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda consorziata interessata utilizzando l'apposito modulo;
- b) esame da parte del CONAI dell'ammissibilità della domanda;
- c) sottoscrizione del contratto di licenza;
- d) registrazione del contratto su apposito registro dei licenziatari, tenuto a cura del CONAI.

8b **Marchio COMIECO**

A questo link è possibile accedere al Regolamento Consortile che prevede il Regolamento sul marchio di appartenenza a Comieco:
https://www.comieco.org/downloads/11695/6837/regolamento-comieco-approvato_23-maggio-2019.pdf

8c **Marchio CiAl**

L'accesso al diritto d'uso è aperto alle imprese consorziate CiAl che ne facciano richiesta.

9 Cosa comunicare e come

1 Come posso dichiarare la riciclabilità del mio imballaggio?

È possibile dichiarare la riciclabilità di un imballaggio quando lo stesso è conforme alla norma tecnica UNI EN 13430.

Si tratta di una **autoasserzione del produttore dell'imballaggio**, che è quindi responsabile di quanto dichiarato, e deve farlo nelle modalità previste dalla **UNI EN ISO 14021** che norma le autodichiarazioni ambientali.


Tale norma prevede anche un simbolo per comunicare la riciclabilità dell'imballaggio: il Ciclo di Mobius.




Esempio di Ciclo di Mobius per asserzione di riciclabilità

Le asserzioni autodichiarate possono essere verificate e certificate da un Organismo di certificazione accreditato, al fine di garantire una maggiore affidabilità delle dichiarazioni.

Esempio BOTTIGLIA CON ETICHETTA COPRENTE E TAPPO IN PLASTICA SEPARABILE MANUALMENTE




BOTTIGLIA	TAPPO	ETICHETTA
PET 1	PP 5	PVC 3
RACCOLTA PLASTICA		
 > AUTODICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE		

Se l'imballaggio è un composto a prevalenza carta, è possibile valutarne la riciclabilità attraverso una prova di riciclabilità, che simula le fasi principali del processo industriale di riciclo della carta, sulla base della procedura definita dalla norma UNI 11743:2019. L'esito della prova consente di identificare il livello di riciclabilità dell'imballaggio secondo il sistema di valutazione della riciclabilità Aticelca 501/2019.

Il sistema consente inoltre di comunicare il livello di riciclabilità ottenuto attraverso l'uso dell'apposito marchio "Riciclabile con la carta - Aticelca® 501".




Esempio SACCHETTO COMPOSTO A BASE CARTA + COATING IN PLASTICA, (<5% del peso totale)



2 Come posso dichiarare che il mio imballaggio è composto da materia prima seconda (materiale riciclato)?

L'asserzione di contenuto di materiale riciclato all'interno dell'imballaggio può essere dichiarata dal produttore del pack ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14021 che norma le autodichiarazioni ambientali.


Tale norma prevede l'utilizzo del simbolo Ciclo di Mobius accompagnato da una percentuale che definisce la quantità di materia prima seconda che costituisce il peso del pack.



Esempio di Ciclo di Mobius per asserzione di contenuto riciclato

Le asserzioni autodichiarate possono essere verificate e certificate da un Organismo di certificazione accreditato, al fine di garantire una maggiore affidabilità delle dichiarazioni.

Esempio BOTTIGLIA IN VETRO A RENDERE DESTINATA AL CANALE Ho.Re.Ca.




BOTTIGLIA	TAPPO
GL 70	FE 40
Vetro	Acciaio o metallo
Bottiglia a rendere. A fine vita RACCOLTA DIFFERENZIATA.	
 > AUTODICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE	

Se invece si vuole comunicare la presenza di materiale riciclato nella composizione dell'imballaggio attraverso una certificazione da parte di un ente terzo accreditato e il rispettivo marchio, ci sono diverse possibilità:


> Per gli imballaggi di tutti i materiali: **Remade in Italy®**

LATTINA IN ALLUMINIO





> Per gli imballaggi in plastica: **,Plastica Seconda Vita**

VASCHETTA IN PLASTICA




> Per gli imballaggi in carta o legno: **FSC Riciclato® e PEFC Riciclato®**

SCATOLA IN CARTONE ONDULATO PER TRASPORTO DI MERCI



PALLET IN LEGNO



PALLET	
FOR 50	
Legno	
RACCOLTA DIFFERENZIATA	
	> AUTODICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE
	> CERTIFICAZIONE DA PARTE DI UN ENTE TERZO

3 Come posso dichiarare che il mio imballaggio è compostabile?


Un imballaggio può essere dichiarato come compostabile quando è certificato conforme, da organismi di certificazione, alla norma tecnica UNI EN 13432.

Insieme alla certificazione di compostabilità, l'organismo terzo accreditato concede anche l'utilizzo dell'apposito marchio che attesta l'ottenimento della certificazione.

Di seguito i principali marchi-loghi degli organismi di certificazione:

- > Il Consorzio Italiano Compostatori che, insieme a Certiquality, certifica i prodotti biodegradabili e compostabili con il proprio marchio "Compostabile CIC"


IMBALLAGGIO IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE



IMBALLAGGIO (ES. STOVIGLIA, VASCHETTA)	
7	
Plastica biodegradabile e compostabile	
RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI ORGANICI	
<i>Imballaggio compostabile ai sensi della UNI EN 13432.</i> <i>Elementi identificativi del produttore.</i>	
	> CERTIFICAZIONE DA PARTE DI UN ENTE TERZO

> Il gruppo TÜV Austria che rilascia il marchio “OK Compost”

IMBALLAGGIO IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE



IMBALLAGGIO (ES. STOVIGLIA, VASCHETTA)

7

Plastica biodegradabile e compostabile

RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI ORGANICI

Imballaggio compostabile ai sensi della UNI EN 13432.


Elementi identificativi del produttore.



> CERTIFICAZIONE
DA PARTE DI
UN ENTE TERZO

> DIN Certco che rilascia il marchio “DIN Geprüft Industrial Compostable”

IMBALLAGGIO IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE



IMBALLAGGIO (ES. STOVIGLIA, VASCHETTA)

7

Plastica biodegradabile e compostabile

RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI ORGANICI

Imballaggio compostabile ai sensi della UNI EN 13432.


Elementi identificativi del produttore.



> CERTIFICAZIONE
DA PARTE DI
UN ENTE TERZO

- › L'Associazione European Bioplastics che è certificabile sia da Vinçotte che da DIN Certco

IMBALLAGGIO IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE



IMBALLAGGIO (ES. STOVIGLIA, VASCHETTA)

7

Plastica biodegradabile e compostabile

RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI ORGANICI

Imballaggio compostabile ai sensi della UNI EN 13432.

Elementi identificativi del produttore.



> CERTIFICAZIONE
DA PARTE DI
UN ENTE TERZO

